CAMERA DEI DEPUTATI N. **5449-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 20 dicembre 1999

(Relatore: **PEZZONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 novembre 1998 (v. stampato Senato n. 3383)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RONCHI)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

(PINTO)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 26 novembre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5449 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

PEZZONI, *Relatore*

ALLEGATO

L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti del Messico è stato firmato a Città del Messico il 19 settembre 1997 dal Ministro Dini. La visita del Ministro degli esteri italiano in Messico, che non si verificava da circa sei anni, è stata accolta con particolare enfasi dalle Autorità e dalla stampa di quel Paese. La firma è avvenuta nella cornice di una affollatissima conferenza stampa.

La cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia è regolata in termini molto generici nel vecchio Accordo culturale dell'8 ottobre 1965. L'interesse a rafforzare la cooperazione bilaterale tra Italia e Messico è stato più recentemente manifestato nella Dichiarazione d'intenti firmata a Città del Messico il 27 marzo 1991. Dopo alcuni mesi è stato firmato, l'8 luglio del 1991, sempre nella capitale messicana, l'Accordo generale di cooperazione tra i due Paesi, ratificato ai sensi della legge 8 marzo 1994, n. 204, nel quale le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione industriale e tecnologica (articoli 18-21) e quella tecnica e scientifica (articoli 24-28).

La firma dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica si inserisce nel quadro di un processo di avvicinamento politico, economico e finanziario del Messico verso l'Unione europea con un particolare riferimento alla creazione della zona di libero scambio contemplata dagli accordi tra l'Unione europea e questo Paese. Queste condizioni potrebbero permettere una notevole espansione della nostra presenza industriale e l'interesse italiano in tale senso trova delle forti ragioni sul piano economico poiché, dopo la grave crisi finanziaria e valutaria ormai superata, il Messico si inserisce tra i primi dodici mercati del mondo, con oltre 100 miliardi di dollari di esportazioni. Lo sviluppo delle relazioni sul piano scientifico e tecnologico, con particolare riferimento anche alla formazione del personale, può rappresentare un elemento strategico per la penetrazione del « sistema Italia » in questo Paese nel settore delle tecnologie avanzate.

* * *

L'Accordo in questione è formato da un preambolo, nel quale le Parti contraenti dichiarano la volontà di intensificare i rapporti di cooperazione scientifica e tecnologica e la consapevolezza dell'importanza di questa cooperazione per lo sviluppo economico e sociale dei due Paesi, da 13 articoli e da un annesso sulla proprietà intellettuale.

L'obiettivo generale dell'Accordo, indicato nell'articolo I, è quello di promuovere, facilitare e realizzare le attività di cooperazione scientifica tra i due Paesi. Sono altresì definiti gli ambiti dove tale cooperazione potrà avere luogo.

Nell'articolo II vengono definiti i settori prioritari nell'ambito dei quali promuovere la collaborazione scientifica e tecnologica (scienze di base, biotecnologie, nuovi materiali, scienze della terra, scienze del

mare, sviluppo tecnologico, energia, telecomunicazioni, microelettronica e informatica) e viene anche fatto riferimento ad alcune specifiche tematiche (acqua, ambiente e risorse naturali, geologia, sismologia). Viene definita, inoltre, come prioritaria la cooperazione per lo sviluppo nei settori dell'agricoltura e della sanità, e per il rafforzamento dei legami tra l'Università e il mondo imprenditoriale.

Le modalità per la realizzazione della collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi sono regolate nell'articolo III. In particolare questa avrà luogo con la realizzazione congiunta di progetti di ricerca, lo scambio di ricercatori, la formazione di personale tecnico e scientifico, lo scambio di informazioni e di documentazione, l'organizzazione congiunta di congressi e seminari, la stipula di intese interistituzionali ed il rafforzamento di accordi e programmi già in essere tra istituzioni dei due Paesi operanti nel settore scientifico e tecnologico. A tale proposito è prevista l'approvazione, da parte di una Commissione mista, del programma esecutivo, di durata triennale, sulle azioni congiunte da realizzare. I compiti, la composizione, le modalità di funzionamento della citata Commissione sono regolati dall'articolo X.

L'articolo VI tratta della proprietà intellettuale semplicemente rinviando all'annesso all'Accordo. In questo annesso la materia viene regolata nei termini adeguati al contesto attuale per la tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale che possano avere origine dai rapporti di collaborazione tra ricercatori dei due Paesi.

Con l'obiettivo strategico di aumentare la partecipazione italiana ai programmi scientifici e tecnologici internazionali, l'articolo VII prevede la partecipazione di altri Paesi ai programmi attuati nell'ambito dell'Accordo. A tale proposito le Parti si impegnano anche a favorire l'inserimento dei progetti bilaterali in programmi multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea.

Nei rimanenti articoli sono definite le clausole comunemente presenti in analoghi accordi bilaterali di cooperazione. In particolare, nell'articolo XIII viene definita la durata quinquennale dell'Accordo, tacitamente rinnovabile, con possibilità di denuncia scritta con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza dell'Accordo stesso.

* * *

Si precisa che l'articolo III dell'Accordo comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato che vengono quantificati nell'allegata relazione tecnica.

In conclusione, ci sono tutti gli elementi per poter sperare in una intensa attività di collaborazione con il Messico. Paese con il quale esistono le potenzialità per un aumento delle relazioni sia nel campo della collaborazione scientifica e tecnologica che in quello economico e commerciale, con inevitabili ricadute anche sul piano politico.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione, riesaminando il provvedimento alla luce dei nuovi documenti di bilancio, ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

restando inteso che gli oneri relativi agli anni 2000 e successivi saranno posti a carico dei Fondi speciali di cui al bilancio triennale 2000-2002.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 470 milioni per l'anno 1999, in lire 455 milioni per l'anno 2000 e in lire 470 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DDL13-5449A
Lire 500